

ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 LUGLIO 1960 PER LA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA LAVORATORI E LAVORATRICI

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

t r a

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani*, dall'avvocato *Francesco Lariccia*, dal prof. *Isidoro Franco Mariani*, dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro*, avv. *Renzo Boccardi*, professor *Eugenio Capra*, dott. *Vincenzo Ciminelli*, dottore *Francesco Cimino*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, avvocato *Giuseppe D'Avossa*, dott. *Gabriele Ferrini*, avvocato *Alberto Francioli*, *Alfredo Ghezzi*, dott. *Franco Leidi*, avv. *Giovanni Mascini*, avv. *Domenico Melocchi*, dott. *Giorgio Miceli*, dott. *Rino Nosadini*, avv. *Umberto Ramaccini*, *Elia Saraceni*, dott. *Felice Sciomachen*, dott. *Gino Sferza*, dott. *Dino Stefani*, dott. *Pio Tagliabue*, dott. *Ezio Vitale*, dott. *Giannetto Vivarelli*, comm. *Ottorino Zecchi*;

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio*, assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano*, con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro*, avv. *Franco Barbesino*, dott. *Raimondo Bariletti*, prof. *Franco Guidotti*, dott. *Giuseppe Leoni*, prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari confederali on.li *Luciano Romagnoli* e *Vittorio Foa*, dal Vice Segretario sig. *Sandro Stimilli*, assistiti dalla sig.ra *Ines Pisoni Cerlesi* e dal dott. *Eugenio Giambarba*, e con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: on. *Luciano Lama*, Segretario generale della Fiom, ing. *Angelo Di Gioia*, Segretario generale della Filcp, *Lina Fibbi*, Segretaria generale della Fiot, *Mario Caccia*, Segretario nazionale della Fiot, *Carlo Polliotti* Segretario nazionale della Fila;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario confederale dott. *Paolo Carvazzali*, assistito dalla dott.ssa *Sandra Codazzi* e dal dott. *Domenico Valcavi*, con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: *Franco Volonté*, Segretario generale della Fim-Cisl, cav. uff. *Amleto*

Barni, Segretario generale della Federtessili; *Giuseppe Reggio*, Segretario generale della Federchimici; *Silvio Ascari*, Segretario generale della Fuila;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario nazionale *Raffaele Vanni* e dal Vice Segretario nazionale per la Delegazione Alta Italia *Giuseppe Raffo*, assistiti dal sig. *Sergio Cesare* e dal prof. *Giovanni Cimini*, con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: *Bruno Corti*, Segretario nazionale della Uilm, *Franco Novaretti*, Segretario generale nazionale della Uilt, *Lino Ravecca*, Segretario generale nazionale della Uile.

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

t r a

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani*, dall'avvocato *Francesco Lariccia*, dal prof. *Isidoro Franco Mariani*, dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro*, avv. *Renzo Boccardi*, professor *Eugenio Capra*, dott. *Vincenzo Ciminelli*, dottore *Francesco Cimino*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, avvocato *Giuseppe D'Avossa*, dott. *Gabriele Ferrini*, avvocato *Alberto Francioli*, *Alfredo Ghezzi*, dott. *Franco Leidi*, avv. *Giovanni Mascini*, avv. *Domenico Melocchi*, dott. *Giorgio Miceli*, dott. *Rino Nosadini*, avv. *Umberto Ramaccini*, *Elia Saraceni*, dott. *Felice Sciomachen*, dott. *Gino Sferza*, dott. *Dino Stefani*, dott. *Pio Tagliabue*, dott. *Ezio Vitale*, dott. *Giannetto Vivarelli*, comm. *Ottorino Zecchi*;

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio*, assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano*, con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro*, avv. *Franco Barbesino*, dott. *Raimondo Bariletti*, prof. *Franco Guidotti*, dott. *Giuseppe Leoni*, prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi*, e dai Segretari confederali *Francesco Bloise* e *Verleto Guidi*.

Addì 16 luglio 1960, in Milano,

t r a

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dal Vice Segretario generale, avv. *Rosario Toscani*, dall'avvocato *Francesco Lariccia*, dal prof. *Isidoro Franco Mariani*, dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.: dott. *Aldo Baro*, avv. *Renzo Boccardi*, professor *Eugenio Capra*, dott. *Vincenzo Ciminelli*, dottore *Francesco Cimino*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, avvocato *Giuseppe D'Avossa*, dott. *Gabriele Ferrini*, avvocato *Alberto Francioli*, *Alfredo Ghezzi*, dott. *Franco Leidi*, avv. *Giovanni Mascini*, avv. *Domenico Melocchi*, dott. *Giorgio Miceli*, dott. *Rino Nosadini*, avv. *Umberto Ramaccini*, *Elia Saraceni*, dott. *Felice Sciomachen*, dott. *Gino Sferza*, dott. *Dino Stefani*, dott. *Pio Tagliabue*, dott. *Ezio Vitale*, dott. *Giannetto Vivarelli*, comm. *Ottorino Zecchi*;

L'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dal suo presidente prof. *Silvio Golzio*, assistito dal Direttore generale avv. *Alberto Boyer* e dal dott. *Giuseppe Marchesano*, con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: dott. *Fausto Alcaro*, avv. *Franco Barbesino*, dott. *Raimondo Bariletti*, prof. *Franco Guidotti*, dott. *Giuseppe Leoni*, prof. *Cesare Vannutelli*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (O.I.S.A.L.), rappresentata dal Segretario generale dott. *Ubaldo Salvati*, dai Vice Segretari Generali dott. *Gioacchino Dello Russo* e dott. *Giuseppe De Lorenzo*, assistiti dai sigg.: *Sante Luigi Zaccaria*, *Franco Picone*, *Augusto La Rotonda* e da una delegazione composta dai sigg.: *Amilcare Vaccani* per la Failm, *Alesio Calza* per la Faile e *Mario Catena* per la Failcs.

A conclusione delle trattative condotte in ordine al problema della parità di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici;

in relazione all'art. 37 della Costituzione, alla Convenzione n. 100 dell'Oil e all'art. 119 del Trattato istitutivo della Cee;

al fine di attuare una classificazione unica del personale, non fondata sulle differenziazioni per sesso; le parti addivengono al presente accordo:

Art. 1.

CATEGORIE E RAPPORTI RETRIBUTIVI

Gli operai, gli appartenenti alle categorie speciali e gli impiegati saranno classificati nelle seguenti categorie, con i rapporti retributivi rispettivamente indicati a fianco:

Operai

(Paga minima oraria):

1 ^a categoria	140,9
2 ^a »	126,5
3 ^a »	119,8
4 ^a »	117,4
5 ^a »	114,6
6 ^a »	112,4
7 ^a »	109,0
8 ^a »	100,0

Categorie speciali

(Paga minima mensile; 100 = paga minima oraria dell'operaio di 8^a categoria moltiplicata per 208):

1 ^a categoria	196,6
2 ^a »	183,1
3 ^a »	149,4
4 ^a »	137,5

Impiegati

(Stipendio minimo mensile; 100 = paga minima oraria dell'operaio di 8^a categoria moltiplicata per 208):

1 ^a categoria	269,0
2 ^a »	202,7
3 ^a »	150,9
4 ^a »	139,3
5 ^a »	127,9
6 ^a »	119,1

Art. 2.

DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI

Per la 4^a, 5^a, 7^a e 8^a delle categorie operaie, per la 2^a e 4^a delle categorie speciali, nonché per la 4^a e 6^a delle categorie impiegatizie, le competenti organizzazioni di settore provvederanno alla formulazione delle definizioni ed alla elencazione delle mansioni comprese nelle categorie stesse, effettuando tale elencazione in modo tassativo o con indicazioni esemplificative le più ampie possibili.

Le mansioni finora classificate, a norma degli attuali contratti, nelle tre categorie femminili degli operai vanno riclassificate come segue: le mansioni della ex 1^a categoria femminile nella 4^a, quando abbiano caratteristiche che le rendano assimilabili alle mansioni promiscue comprese nella 2^a categoria e, negli altri casi, nella 5^a categoria; le mansioni della ex 2^a categoria femminile nella 7^a categoria; le mansioni della ex 3^a categoria femminile nella 8^a categoria.

Nella 2^a e 4^a categoria speciale vanno classificate le mansioni esplicate dal personale femminile attualmente appartenente rispettivamente alla 1^a ed alla 2^a delle categorie speciali.

Nella 4^a e 6^a categoria degli impiegati vanno classificate le mansioni esplicate dal personale femminile attualmente appartenente rispettivamente alle categorie 3^a A e 3^a B.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE RELATIVE ALL'ART. 2.

Le nuove classificazioni non dovranno comportare alcun mutamento all'assetto risultante dai contratti in vigore per il personale maschile; pertanto le categorie 1^a, 2^a, 3^a e 6^a degli operai ed i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vi-

genti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, rispettivamente per gli operai specializzati, qualificati, per i manovali specializzati e per i manovali comuni; la 1^a e 3^a delle categorie speciali ed i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vigenti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, per la 1^a e 2^a delle categorie speciali; le categorie 1^a, 2^a, 3^a e 5^a degli impiegati ed i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vigenti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, per le categorie 1^a, 2^a, 3^a A e 3^a B degli impiegati.

I livelli retributivi delle altre categorie nelle varie zone salariali verranno determinati in modo tale da riprodurre proporzionalmente le scale di rapporti fissate nell'art. 1 del presente accordo.

Art. 3.

LAVORO PROMISCUO E NOTTURNO SOSTITUTIVO

Per il personale femminile addetto a mansioni che saranno riconosciute promiscue dalle competenti organizzazioni di settore e che saranno classificate nella 1^a, 2^a, 3^a e 6^a delle categorie operaie, nella 1^a e 3^a delle categorie speciali e nella 2^a, 3^a e 5^a categoria degli impiegati, le parti convengono per ragioni derivanti da un complesso di fattori di varia natura, di attribuire un minimo di paga pari al 92,80% di quello che sarà stabilito nei contratti collettivi per le categorie suindicate. La stessa percentuale sarà applicata anche all'indennità di contingenza.

Per le mansioni delle categorie suaccennate, che dalle competenti organizzazioni di settore saranno riconosciute caratteristiche del personale maschile, non si applica la percentuale di cui sopra.

Si intende per lavoro promiscuo il lavoro di contenuto identico svolto di fatto normalmente in modo promiscuo da donne e da uomini in consistente aliquota.

Al personale addetto a turni notturni in mansioni che risulteranno classificate nelle categorie operaie 4^a, 5^a, 7^a e 8^a e nelle categorie speciali 2^a e 4^a sarà corrisposta un'addizionale, da determinarsi dalle organizzazioni di settore, sulle paghe minime contrattuali che saranno attribuite alle predette categorie.

Art. 4.

MINORI

I minimi di paga delle lavoratrici di età minorile appartenenti alle categorie operaie, speciali ed impiegatizie, verranno determinati applicando gli stessi aumenti in cifra derivanti dal presente accordo per le lavoratrici adulte della medesima categoria, in modo tale da non superare in ogni caso nè i livelli assoluti dei minimi di paga previsti sinora per i giovani di uguale età e delle corrispondenti categorie, nè i seguenti rapporti rispetto al minimo di paga del lavoratore adulto della stessa categoria (fatto uguale a 100):

Operai:

18-20 anni	86
16-18 »	82
inf. 16 »	73

Categorie speciali:

20-21 anni	96
19-20 »	86
18-19 »	81

Impiegati:

20-21 anni	97
19-20 »	91
18-19 »	81
17-18 »	74
16-17 »	71
inf. 16 »	61

Gli stessi criteri saranno adottati per l'indennità di contingenza.

Le organizzazioni di settore si incontreranno al fine di dare un più razionale assetto alle paghe dei minori.

Art. 5.

NUOVI VALORI DEI PUNTI DI INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le tabelle dell'indennità di contingenza attualmente in vigore e quella del valore del punto di variazione della stessa indennità, di cui all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, verranno ricalcolate secondo i coefficienti previsti nella tabella allegata al presente accordo.

Art. 6.

ACCORDI PARTICOLARI DI SETTORE

Per i settori che non seguono la classificazione o la scala dei rapporti retributivi previsti dagli accordi interconfederali le organizzazioni competenti si incontreranno, con l'assistenza delle rispettive confederazioni, per determinare gli adattamenti necessari all'applicazione del presente accordo. Restano fermi gli accordi già stipulati per la soluzione della questione della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, integrando tali stipulazioni in conformità del presente accordo, per gli aspetti del problema non ancora regolati.

Analoga procedura sarà seguita per l'indennità di contingenza per quei settori che applicano tabelle diverse, in tutto o in parte, da quelle confederali.

Art. 7.

DECORRENZA DEGLI AUMENTI

Gli aumenti dei minimi di paga o di stipendio derivanti dal presente accordo al personale appartenente alle categorie operaie, speciali ed impiegatizie avranno la seguente decorrenza:

una quota pari al 3 per cento del minimo di paga previsto dai contratti di settore in vigore per le categorie nelle quali il personale femminile è attualmente classificato a partire dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo;

l'eventuale differenza fra la quota su indicata e il 50 per cento dell'aumento totale derivante dal presente accordo a partire dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione dell'accordo di settore;

il residuo 50 per cento dell'aumento totale derivante dal presente accordo dopo 18 mesi dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.

Le Confederazioni stipulanti si adopereranno per ottenere che le trattative di settore siano svolte e concluse entro il 30 giugno 1961.

Art. 8:

COORDINAMENTO, CON LE SITUAZIONI DI FATTO

Gli aumenti che deriveranno dagli accordi di settore stipulati in attuazione del presente accordo assorbano, fino a concorrenza del loro importo, le maggiori retribuzioni che comunque abbiano determinato in avvicinamento dei salari femminili a quelli maschili.

Si intendono esclusi dall'assorbimento gli aumenti collettivi, corrisposti in eguale misura al personale maschile ed a quello femminile o in misura inferiore a quest'ultimo, nonchè gli aumenti di merito individuali.

Nei casi dubbi, ove la controversia relativa non venga risolta in sede aziendale o di settore, entro sei mesi dalla stipulazione degli accordi di settore, l'assorbimento verrà effettuato nella misura del 45 per cento della differenza tra il precedente ed il nuovo minimo contrattuale.

Nessun aumento verrà apportato nei casi in cui sia stata già raggiunta la parità tra le retribuzioni delle lavoratrici e quelle dei lavoratori delle corrispondenti categorie.

ALLEGATO N. 1

CHIARIMENTO A VERBALE SUGLI ARTT. 1 E 2

Ai fini degli adempimenti conseguenti gli artt. 1 e 2 dell'accordo, la nuova classificazione delle mansioni rispetto a quella precedente ed i coefficienti retributivi rispetto a quelli, cui si fa riferimento negli accordi interconfederali 8 dicembre 1950, 21 marzo 1951, 12 giugno 1954 presentano le corrispondenze seguenti:

Classificazione precedente	Coefficienti precedenti (man. com. = 100)	Nuova classificazione	Nuovi coefficienti	
			(man. com. = 100)	(8ª cat. = 100)
Operai				
Operaio specializzato	125,4	1ª categor.	125,4	140,9
Operaio qualificato	112,6	2ª »	112,6	126,5
Manovale specializz.	106,6	3ª »	106,6	119,8
		4ª »	104,5	117,4
1ª cat. femminile	95	5ª »	102	114,6
Manovale comune	100	6ª »	100	112,4
2ª cat. femminile	90	7ª »	97	109
3ª cat. femminile	84	8ª »	89	100
Categorie speciali				
Uomini di 1ª cat.	175	1ª »	175	196,6
Donne di 1ª cat.	150,5	2ª »	163	183,1
Uomini di 2ª cat.	133	3ª »	133	149,4
Donne di 2ª cat.	114,4	4ª »	122,4	137,5
Impiegati				
Imp.ti di 1ª cat.	239,4	1ª »	239,4	269
Imp.ti di 2ª cat.	180,4	2ª »	180,4	202,7
Imp.ti di 3ª cat. A.	134,3	3ª »	134,3	150,9
Imp.te di 3ª cat. A.	115,5	4ª »	124	139,3
Imp.ti di 3ª cat. B.	113,8	5ª »	113,8	127,9
Imp.te di 3ª cat. B.	97,9	6ª »	106	119,1

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLE INDENNITA' DI CONTINGENZA

Categorie Gruppi di età	Coefficienti (8ª cat. op. = 100)
A) OPERAI	
<i>1ª categoria:</i>	
+ 20 anni	140,9
18-20 anni	136,9
16-18 anni	121,2
<i>2ª categoria:</i>	
+ 20 anni	126,5
18-20 anni	122,8
16-18 anni	107,8
— 16 anni	89,1
<i>3ª categoria:</i>	
+ 20 anni	119,8
18-20 anni	111,8
16-18 anni	88,2
— 16 anni	69,4
<i>4ª categoria:</i>	
+ 20 anni	117,4
18-20 anni	99,9
16-18 anni	94,6
— 16 anni	84,8
<i>5ª categoria:</i>	
+ 20 anni	114,6
18-20 anni	97,2
16-18 anni	91,9
— 16 anni	82,1
<i>6ª categoria:</i>	
+ 20 anni	112,4
18-20 anni	104,9
16-18 anni	82,9
— 16 anni	57,6
<i>7ª categoria:</i>	
+ 20 anni	109
18-20 anni	92,5
16-18 anni	82,7
— 16 anni	69,4
<i>8ª categoria:</i>	
+ 20 anni	100
18-20 anni	85
16-18 anni	76,3
— 16 anni	57,6
B) IMPIEGATI	
<i>1ª categoria:</i>	
+ 21 anni	269

Categorie Gruppi di età	Coefficienti (8 ^a cat. op. = 100)	Categorie Gruppi di età	Coefficienti (8 ^a cat. op. = 100)
2^a categoria:		6^a categoria:	
+ 21 anni	202,7	+ 21 anni	119,1
— 21 anni	175,8	20-21 anni	114,1
3^a categoria:		19-20 anni	107,5
+ 21 anni	150,9	18-19 anni	95,7
20-21 anni	144,9	17-18 anni	88
19-20 anni	139,2	16-17 anni	83,9
18-19 anni	127,8	— 16 anni	70,3
17-18 anni	110,1		
16-17 anni	102		
— 16 anni	84,1		
4^a categoria:		C) CATEGORIE SPECIALI	
+ 21 anni	139,3	1^a categoria:	
20-21 anni	131,8	+ 21 anni	196,6
19-20 anni	119,4	— 21 anni	173,8
18-19 anni	111	2^a categoria:	
17-18 anni	102,5	+ 21 anni	183,1
16-17 anni	95,8	— 21 anni	160,4
— 16 anni	84,1	3^a categoria:	
5^a categoria:		+ 21 anni	149,4
+ 21 anni	127,9	20-21 anni	141,6
20-21 anni	122,1	19-20 anni	137,9
19-20 anni	118,5	18-19 anni	127,6
18-19 anni	111	4^a categoria:	
17-18 anni	93,8	+ 21 anni	137,5
16-17 anni	88,3	20-21 anni	130,7
— 16 anni	70,3	19-20 anni	117,5
		18-19 anni	109,9

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO